

## GUIDA OPERATIVA ALL'IPERAMMORTAMENTO 2026

versione 1.9 dell'11 giugno 2026<sup>1</sup>

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE .....  | 2  |
| 2. AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO .....                                    | 4  |
| 2.1 La platea dei beneficiari e la natura del reddito .....                          | 4  |
| 2.2 Soggetti esclusi e settori critici.....  | 5  |
| 2.3 Le condizioni abilitanti: Sicurezza e Regolarità Contributiva .....              | 6  |
| 3. AMBITO TEMPORALE E LA MODIFICA DELLA TERRITORIALITÀ (D.L. 38/2026).....           | 7  |
| 3.1 La finestra temporale degli investimenti .....                                   | 7  |
| 3.2 L'abrogazione del vincolo "Made in EU" (art. 7 D.L. 38/2026) .....               | 8  |
| 4. ANALISI OGGETTIVA: LE ALIQUOTE, I CALCOLI E I NUOVI ALLEGATI IV E V .....         | 10 |
| 4.1 La Struttura delle aliquote e le intensità di aiuto .....                        | 10 |
| 4.2 Il calcolo per i beni acquisiti in proprietà.....                                | 11 |
| 4.3 Il calcolo per i beni acquisiti in leasing finanziario .....                     | 12 |
| 4.4 Allegato IV: Beni materiali strumentali 4.0 .....                                | 16 |
| 4.4.1. <i>Requisiti tecnici indispensabili:</i> .....                                | 17 |
| 4.4.2 <i>Dal macchinario all'infrastruttura di calcolo</i> .....                     | 17 |
| 4.5 Allegato V: Beni immateriali 4.0 e l'evoluzione verso il digitale avanzato ..... | 19 |
| 5. FOCUS ENERGIA: FOTOVOLTAICO E AUTOPRODUZIONE .....                                | 21 |
| 5.1 La complessa interazione tra D.L. 38/2026 e D.L. 181/2023 .....                  | 21 |
| 5.2 Tecnologie ammissibili e compatibilità sul mercato solare.....                   | 22 |
| 6. LA CUMULABILITÀ E LA CLAUSOLA DEL "COSTO NETTO" .....                             | 24 |
| 6.1 La regola del "Netto delle Sovvenzioni" .....                                    | 24 |
| 6.2 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Nuova Sabatini.....                       | 24 |
| 6.3 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Credito ZES Unica .....                   | 25 |
| 6.4 Divieto di Cumulo con Transizione 5.0.....                                       | 25 |
| 6.5 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Finanziamenti Agevolati SIMEST .....      | 26 |
| 7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI, PROCEDURE GSE E RECAPTURE .....                          | 27 |
| 7.1 Diciture obbligatorie e semplificazione della perizia asseverata .....           | 27 |
| 7.2 Perizia asseverata e attestazione di conformità .....                            | 27 |
| 7.3 Comunicazione sul portale GSE (Gestore dei Servizi Energetici) .....             | 28 |

<sup>1</sup> © 2026 Prime Advisor Consulting srl Tutti i diritti riservati.

|   |    |
|---|----|
| 7.4 I meccanismi del Recapture (Decadenza).....                                   | 30 |
| 7.5 Applicazione del meccanismo di recapture in caso di leasing finanziario ..... | 30 |
| 8. CONCLUSIONI .....  | 32 |

## 1. INTRODUZIONE

La pubblicazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, ha segnato un momento di profonda discontinuità nella strategia di politica industriale e fiscale italiana. Attraverso l'introduzione dei commi da 427 a 436 dell'articolo 1, il legislatore ha operato una scelta strutturale che trascende la mera proroga degli incentivi preesistenti, delineando un ritorno al meccanismo della deduzione extracontabile, nota anche come variazione in diminuzione della base imponibile. Questo approccio segna il parziale abbandono della logica del credito d'imposta che ha caratterizzato capillarmente il Piano Transizione 4.0 e le successive architetture di Transizione 5.0 negli ultimi esercizi finanziari, imponendo un ripensamento radicale nelle strategie di pianificazione fiscale delle imprese.

La manovra finanziaria per il 2026 non rappresenta in alcun modo un semplice ripristino del vecchio iperammortamento introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016). Al contrario, ne costituisce un'evoluzione sofisticata e altamente selettiva, calibrata sulle nuove esigenze di sovranità tecnologica europea, di sostenibilità energetica e, soprattutto, di solidità patrimoniale delle aziende. La ratio sottesa a tale intervento appare duplice e riflette una precisa volontà selettiva del legislatore: da un lato, premiare le imprese che generano utili imponibili, legando indissolubilmente il beneficio fiscale alla redditività effettiva e alla solidità finanziaria prospettica dell'azienda, piuttosto che alla sola capacità di spesa supportata da finanza esterna; dall'altro lato, la formulazione originaria della norma puntava a orientare la domanda interna di beni strumentali verso produzioni strettamente continentali.

Tuttavia, l'impalcatura originaria della misura ha subito una trasformazione radicale ancor prima di entrare a pieno regime. La clausola che limitava la fruizione dell'incentivo ai soli beni prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo aveva generato un clima di profonda incertezza, bloccando di fatto 8,4 miliardi di euro di investimenti programmati, con particolare nocimento per i settori dell'edilizia, delle macchine per il movimento terra e dell'automazione avanzata. In risposta alle istanze del tessuto produttivo

e alle oggettive criticità applicative in materia doganale, ai sensi dell'art. 7 co.1 della legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto fiscale), è stato integralmente soppresso il vincolo territoriale del "Made in EU", ripristinando la libertà di approvvigionamento sui mercati globali con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2026.

Il presente documento si propone di analizzare organicamente la nuova disciplina, esaminando le implicazioni operative, fiscali e strategiche per le imprese italiane alla luce del mutato scenario normativo e delle disposizioni operative introdotte dal Decreto Attuativo del 7 maggio 2026. L'analisi si estenderà dalla definizione dei perimetri soggettivi e oggettivi, con particolare enfasi sui nuovi Allegati IV e V che ridefiniscono le tecnologie abilitanti, fino alla complessa architettura dei calcoli di convenienza e cumulabilità, quest'ultima profondamente modificata dalla stringente clausola del costo netto.

Per quanto attiene al settore energetico, il documento sviluppa un focus dedicato agli impianti fotovoltaici e alle relative specifiche di efficienza, analizzando la singolare asimmetria normativa che ancora permea le tecnologie rinnovabili.

Infine, un'attenzione peculiare verrà dedicata alle modalità di fruizione in caso di acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing) e alle rigorose regole di recapture, elementi che risultano critici per la corretta gestione e il mantenimento dell'agevolazione nel tempo al riparo da contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO

### 2.1 La platea dei beneficiari e la natura del reddito

Il comma 427 dell'articolo 1 della Legge 199/2025 identifica come beneficiari primari della misura i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Questa formulazione giuridica, sebbene apparentemente lineare e in continuità con il passato, sottende una complessa serie di inclusioni ed esclusioni che meritano un'analisi approfondita ai fini di una corretta pianificazione fiscale.

Rientrano a pieno titolo nel perimetro agevolativo le società di capitali, quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni, nonché gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Allo stesso modo, sono ammesse le società di persone, tipicamente le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, unitamente alle imprese individuali, a condizione che esercitino attività commerciale in regime di contabilità ordinaria o semplificata.

La misura estende i propri effetti benefici anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, prescindendo dalla loro forma giuridica o dal paese di residenza della casa madre, purché risultino regolarmente assoggettati a tassazione in Italia per il reddito prodotto dalla stabile organizzazione medesima.

Tra i soggetti ammessi al beneficio dell'iperammortamento rientrano anche le imprese che hanno optato per Concordato Preventivo Biennale.

Tali soggetti, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.7 co.3 bis della Legge 88/2026 di conversione del D.L. n. 38/2026, possono considerare l'“iperammortamento” tra gli elementi che incidono sulla determinazione del reddito concordato. In pratica:

|     | Reddito concordato  |
|-----|---|
| / - | Saldo netto plus / minusvalenze attive / passive, perdite sui crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone o capitali / maxi deduzione assunzioni / iper ammortamento |
|     | perdite fisiche pregresse   |
|     | reddito d'impresa da dichiarare   |

Infine, gli enti non commerciali possono fruire dell'iperammortamento, ma con esclusivo riferimento all'attività commerciale da essi eventualmente esercitata e limitatamente ai beni a tale attività funzionalmente e contabilmente destinati.

A differenza del credito d'imposta, che per sua natura poteva essere fruito in compensazione orizzontale tramite modello F24 anche in esercizi caratterizzati da una perdita civilistica o fiscale (nei limiti della capienza dei debiti tributari e contributivi), il nuovo iperammortamento 2026 opera esclusivamente come una variazione in diminuzione dal reddito imponibile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) o dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

Ne consegue logicamente che l'effettivo e immediato beneficio economico e finanziario è strettamente subordinato all'esistenza di un reddito imponibile capiente nel periodo d'imposta in cui viene dedotta la quota di ammortamento del bene.

In presenza di una perdita fiscale, la maggiorazione del costo derivante dall'iperammortamento non decade e non viene persa definitivamente; tuttavia, essa agisce incrementando l'ammontare della perdita fiscale riportabile agli esercizi successivi, secondo i dettami delle regole ordinarie fissate dall'articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Questo meccanismo differisce temporalmente il vantaggio finanziario, trasformandolo da un incasso quasi immediato (o un minor esborso) a un'imposta differita attiva che inciderà sui flussi di cassa solo nei futuri esercizi in utile.

## 2.2 Soggetti esclusi e settori critici

Il legislatore ha mantenuto e rafforzato le clausole di esclusione volte a garantire che le risorse pubbliche non vengano convogliate verso soggetti in stato di crisi o privi dei requisiti di legalità e sicurezza.

Sono tassativamente esclusi dal beneficio:

- **Professionisti e lavoratori autonomi:** I soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), anche se associati in studi professionali, restano esclusi dalla maggiorazione, confermando l'orientamento storico che vede l'iperammortamento come uno strumento tipicamente industriale.
- **Forfetari:** Sono esclusi i soggetti che applicano il regime forfettario (Legge 190/2014), in quanto determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività

ai ricavi, rendendo irrilevante la deduzione analitica dei costi, inclusi gli ammortamenti e le relative maggiorazioni.

- **Imprese in crisi:** Il comma 428 specifica che non possono accedere all'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'esclusione opera anche per le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- **Sanzioni Interdittive:** Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti). Si tratta di una clausola di onorabilità che mira a escludere dal perimetro degli aiuti di Stato i soggetti coinvolti in illeciti amministrativi dipendenti da reato.

### 2.3 Le condizioni abilitanti: Sicurezza e Regolarità Contributiva

L'accesso all'iperammortamento 2026 non è incondizionato ma è subordinato al rispetto di due precisi vincoli di compliance normativa, la cui violazione comporta la decadenza dal beneficio o l'impossibilità di fruirne ab origine.

1. **Sicurezza sui luoghi di lavoro:** La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore. In sede di controllo, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza potranno verificare non solo la regolarità formale (DVR, nomine RSPP), ma anche la sostanziale assenza di violazioni accertate in via definitiva;
2. **Regolarità contributiva (DURC):** È richiesto il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione dell'agevolazione (i.e., al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si opera la variazione in diminuzione) è condizione necessaria. La mancanza di regolarità contributiva, anche per importi minimi se ostativi al rilascio del DURC, paralizza la possibilità di dedurre la quota di iperammortamento.

### 3. AMBITO TEMPORALE E LA MODIFICA DELLA TERRITORIALITÀ (D.L. 38/2026)

#### 3.1 La finestra temporale degli investimenti

Il perimetro temporale di efficacia della misura è definito con assoluta precisione dall'articolo 1, comma 427, della Legge 199/2025. Il regime di iperammortamento è riconosciuto di diritto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al termine ultimo del 30 settembre 2028. Questa rilevante estensione temporale, scaturita da intensi negoziati e successivi emendamenti in sede di approvazione parlamentare che hanno significativamente ampliato l'orizzonte originariamente limitato al solo anno 2026, offre alla platea delle imprese un solido quadro di pianificazione strategica di medio periodo, ritenuto essenziale per deliberare e portare a compimento investimenti industriali ad alta complessità sistemica.

Per la corretta individuazione del delicato momento di effettuazione dell'investimento, la norma impone l'applicazione rigorosa dei criteri generali di competenza economica previsti dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Il Decreto Attuativo del 7 maggio 2026 (Art. 1, comma 1, lettera l) precisa espressamente che, per i beni di cui agli allegati IV e V, tale completamento rileva a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa. Differente è invece la gestione dei beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo: per quest'ultima categoria di investimenti, il completamento coincide con la "data di fine lavori", definita rigorosamente come il momento dell'installazione di tutte le macchine e dispositivi elettromeccanici e dell'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio.

La casistica operativa si biforca in base alla natura dell'acquisizione.

Per i **beni mobili acquistati in proprietà**, rileva fiscalmente la data della consegna o della spedizione del bene al committente. Qualora il contratto stipulato tra le parti preveda clausole specifiche che differiscono il passaggio del titolo di proprietà, come ad esempio i contratti con riserva di proprietà, o preveda collaudi funzionali che incidono sull'accettazione, occorrerà condurre un'analisi giuridica attenta delle pattuizioni contrattuali. Tuttavia, la prassi consolidata e la giurisprudenza dell'Agenzia delle Entrate tendono pragmaticamente a valorizzare la consegna fisica del bene ovvero l'accettazione definitiva in esito a esito positivo del collaudo.

Per i **beni acquisiti mediante contratti di leasing finanziario**, l'imputazione temporale segue regole distinte. In analogia con quanto previsto nell'ambito delle agevolazioni precedenti, la Relazione Illustrativa al D.M. chiarisce che per i beni acquisiti

tramite contratto di locazione finanziaria, il completamento coincide giuridicamente con la data di consegna del bene all'impresa utilizzatrice, ovvero la data indicata nell'eventuale verbale di collaudo qualora questo sia temporalmente successivo alla consegna fisica, in totale irrilevanza rispetto alla data formale di stipula del contratto di leasing o all'inizio dei pagamenti dei canoni periodici.

Infine, per i **beni strumentali realizzati in appalto**, l'investimento agevolabile si considera giuridicamente effettuato alla data di ultimazione formale della prestazione o, in presenza di contratti a stati di avanzamento lavori (SAL), alla data esatta in cui l'opera o la specifica porzione d'opera liquidata viene verificata, collaudata e accettata dal committente in via definitiva o provvisoria.

### 3.2 L'abrogazione del vincolo "Made in EU" (art. 7 D.L. 38/2026)

Nella sua formulazione originaria, il comma 427 stabiliva che la maggiorazione del costo spettasse esclusivamente per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Questa clausola di salvaguardia continentale, introdotta con l'intento politico di rafforzare la sovranità tecnologica europea, ha provocato un immediato effetto di rigetto da parte del mercato, traducendosi in un drammatico rallentamento delle commesse industriali.

L'impossibilità oggettiva di reperire intere categorie di macchinari avanzati prodotti esclusivamente al di fuori dell'Europa, unita alla difficoltà ciclopica di certificare la provenienza dei microcomponenti elettronici integrati nei macchinari italiani, ha innescato una paralisi valutata in oltre 8,4 miliardi di euro di investimenti bloccati. Le proteste sono giunte in maniera vibrante dai settori dell'automazione, dell'edilizia e dai produttori di macchine movimento terra, per i quali il reperimento di componentistica asiatica o americana è una necessità strutturale ineludibile.

Per porre rimedio a questa distorsione normativa, è stata prevista, ai sensi dell'art. 7 co.1 della legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto fiscale), l'integrale soppressione del vincolo territoriale del "Made in EU", ripristinando la libertà di approvvigionamento sui mercati globali con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2026.

Il legislatore ha quindi operato un provvidenziale intervento chirurgico, eliminando

definitivamente e con effetto retroattivo il vincolo di territorialità per tutti gli investimenti in beni strumentali.

L'effetto combinato dei tre commi dell'articolo 7 è di portata dirompente.

Il comma 1 espunge formalmente dal testo di legge il riferimento all'Unione Europea, restituendo alle imprese la totale libertà di selezionare i partner tecnologici e i fornitori di macchinari in qualsiasi parte del mondo (Stati Uniti, Cina, Giappone, Svizzera, Regno Unito), focalizzandosi unicamente sui requisiti di innovazione tecnologica previsti da Industria 4.0.

Il comma 2 provvede alla complessa ingegneria delle coperture finanziarie necessarie a sostenere l'inevitabile e auspicato ampliamento della platea dei beneficiari derivante dalla liberalizzazione geografica degli acquisti. Infine, il comma 3 garantisce la piena efficacia retroattiva della norma: qualsiasi investimento effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2026 su beni di origine extra-comunitaria è ora pienamente legittimo e validamente agevolabile, sanando di fatto le posizioni di quelle aziende che avevano incautamente o necessariamente proceduto all'acquisto di beni esteri nei primi tre mesi dell'anno.

## 4. ANALISI OGGETTIVA: LE ALIQUOTE, I CALCOLI E I NUOVI ALLEGATI IV E V

L'articolo 1, comma 429 della Legge 199/2025 individua con esattezza le macrocategorie di beni agevolabili, creando un unico e capiente contenitore fiscale per l'applicazione dell'iperammortamento 2026.

- **Lettera a) - Beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V (in sostituzione dei precedenti allegati A e B di Industria 2.0). La *conditio sine qua non* rimane l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- **Lettera b) - Beni Green (Autoproduzione):** Qui risiede la maggiore complessità tecnica e la vera novità restrittiva. Si agevolano beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza ex art. 30, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs 199/2021). Sono inclusi gli **impianti di stoccaggio** (batterie).

Con riferimento al solare, il testo specifica:

*"Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181".*

### 4.1 La Struttura delle aliquote e le intensità di aiuto

La struttura disegnata dal legislatore procede per scaglioni progressivi e decrescenti, quantificando il costo fiscale virtualmente riconosciuto per ogni scaglione:

- Fino a 2,5 milioni di euro: 180%
- Da 2,5 a 10 milioni di euro: 100%
- Da 10 a 20 milioni di euro: 50%

È evidente che si tratta di una chiara scelta distributiva volta a premiare in maniera proporzionalmente più intensa gli investimenti di importo contenuto (esaltando l'impatto sulle PMI), pur mantenendo un robusto plafond di sostegno per i grandi progetti industriali e infrastrutturali.

## 4.2 Il calcolo per i beni acquisiti in proprietà

Per quanto concerne i beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione prevista dalla legge di bilancio 2026 (180%, 100%, 50%) - non essendo per sua natura correlata a valutazioni civilistiche di bilancio ma operando solo sul piano fiscale, deve essere obbligatoriamente fruita ripartendola in base ai coefficienti di ammortamento tabellari stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. La decorrenza del beneficio scatta a partire dall'esercizio di entrata in funzione e interconnessione del bene, fermo restando che, come sancito dall'Art. 4, comma 1 del Decreto Attuativo, la maggiorazione del costo rileva formalmente a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti. La concreta fruizione dell'agevolazione rimane in ogni caso inderogabilmente subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche documentali effettuate dal GSE medesimo.

Si procederà con la prescrizione che per il primo esercizio l'aliquota di deduzione deve essere dimezzata, conformemente ai dettami dell'articolo 102 del TUIR.

Per visualizzare tangibilmente la magnitudo dell'aiuto di Stato, si consideri una società di capitali soggetta all'aliquota IRES ordinaria del 24%. Effettuando un investimento collocato interamente nel primo scaglione, per ogni 1.000 euro di spesa sostenuta, l'azienda beneficerà di una deduzione extracontabile di 1.800 euro.

Tale deduzione abatterà la base imponibile, generando un risparmio d'imposta netto pari a 432 euro (1.800 moltiplicato per 24%).

$$1.000 \text{ €} \times 180\% \text{ (maggiorazione)} \times 24 \text{ (aliquota IRES)} = 432 \text{ €}$$

In termini di intensità di aiuto, questo meccanismo fiscale equivale matematicamente all'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 43,2% del capitale investito, un livello di sussidio tra i più elevati nel panorama europeo.

Il vantaggio si mantiene estremamente significativo anche per investimenti di taglia massima. Qualora un gruppo industriale effettui un investimento strutturale pari a 20 milioni di euro per l'automazione di uno stabilimento, il calcolo della quota incrementale dovrà necessariamente scomporsi nei tre scaglioni progressivi.

Procediamo ora al calcolo della quota incrementale (la "maggiorazione") nel caso di un investimento di 20 milioni agevolabili, da scomporre nelle tre fasce previste dalla

disposizione (1° scaglione: fino a 2,5 mln €, 2° scaglione: la quota eccedente i 2,5 mln e fino ai 10 mln di euro, 3° scaglione: la quota eccedente i 10 mln e fino ai 20 mln €).

### 1° Scaglione:

Base di calcolo: € 2.500.000 aliquota maggiorazione: 180%

Calcolo:  $2.500.000 \times 1,8 = 4.500.000$

### 2° Scaglione:

Base di calcolo: € 7.500.000 (10.000.000 - 2.500.000) aliquota maggiorazione: 100%

Calcolo:  $7.500.000 \times 1,0 = 7.500.000$

### 3° Scaglione:

Base di calcolo: € 10.000.000 (20.000.000 - 10.000.000) aliquota maggiorazione: 50%

Calcolo:  $10.000.000 \times 0,5 = 5.000.000$

Di seguito la tabella di sintesi.

| Scaglione Investimento | Importo Parziale (€) | % Maggiorazione | Importo Maggiorazione (€) |
|------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>0 - 2,5 Mln</b>     | 2.500.000            | 180%            | <b>4.500.000</b>          |
| <b>2,5 - 10 Mln</b>    | 7.500.000            | 100%            | <b>7.500.000</b>          |
| <b>10 - 20 Mln</b>     | 10.000.000           | 50%             | <b>5.000.000</b>          |
| <b>TOTALE</b>          | <b>20.000.000</b>    |                 | <b>17.000.000</b>         |

Questa maggiorazione di 17 milioni di euro rappresenta una variazione in diminuzione "extra contabile", vale a dire che, fiscalmente, l'impresa dedurrà costi per un valore totale di 37 milioni (20 di costo reale + 17 di maggiorazione virtuale).

Ipotizzando un'aliquota IRES standard al 24%, il risparmio netto generato dall'operazione è:

$$17.000.000 \times 24\% \text{ (IRES)} = 4.080.000$$

In conclusione, su un investimento di 20 Milioni di euro, l'iperammortamento permette di dedurre fiscalmente un valore quasi doppio rispetto alla spesa effettuata, generando un credito fiscale latente (risparmio IRES) pari al 20,4% dell'intero investimento iniziale.

## 4.3 Il calcolo per i beni acquisiti in leasing finanziario

Come evidenziato in precedenza, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio.

Come evidenziato in passato dall'Agenzia delle Entrate con specifiche circolari (n. 23/E/2016), la fruizione della maggiorazione in pendenza di contratto di leasing non dipende in alcun modo dalle scelte civilistiche adottate dal contribuente in bilancio (inclusa l'adozione del principio IFRS 16 per i soggetti IAS adopter), ma è retta esclusivamente dalle regole rigide cristallizzate nell'articolo 102, comma 7 del TUIR. La norma statuisce che la deduzione fiscale dei canoni di leasing è vincolata a un periodo minimo inderogabile, che non può mai risultare inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare stabilito

dal D.M. 31/12/1988 per quella specifica categoria di beni.

La disciplina impone inoltre che l'iperammortamento non si applichi sull'intero importo dei canoni fatturati dalla società di leasing, bensì operi selettivamente e chirurgicamente solo sulla "quota capitale". Tale quota è determinata scorporando dagli importi fatturati la "quota interessi" implicita, calcolata ripartendo in modo lineare e forfettario l'ammontare complessivo degli interessi desumibili dal contratto per l'intera durata fiscale del leasing.

Al termine del contratto, a seguito dell'esercizio dell'opzione finale, l'impresa potrà iniziare a dedurre le ordinarie quote di ammortamento e le relative quote di maggiorazione residua calcolate esclusivamente sul prezzo di riscatto.

Le dinamiche temporali di deduzione fiscale variano a seconda della durata del contratto stipulato con la società di leasing.

Al fine di chiarire le modalità di fruizione dell'iperammortamento 2026 in presenza di contratti di locazione finanziaria, si propongono di seguito tre scenari operativi che evidenziano l'impatto della durata contrattuale sul piano di deduzione fiscale della maggiorazione del 180%:

1. Caso A: Durata contrattuale UGUALE alla durata minima fiscale
2. Caso B: Durata contrattuale SUPERIORE alla durata minima fiscale;
3. Caso C: Durata contrattuale INFERIORE alla durata minima fiscale.

#### **Ipotesi:**

- Bene: Macchinario interconnesso 4.0 (Allegato IV) prodotto in UE.
- Costo investimento (Costo per il Concedente): € 500.000.
- Coefficiente di ammortamento tabellare: 10% (Periodo di ammortamento: 10 anni).
- Durata minima fiscale (Art. 102 c.7 TUIR): 5 anni (10 anni / 2).
- Importo totale Maggiorazione: € 500.000 x 180% = € 900.000.
- Canone di leasing complessivo: € 520.000 (di cui € 495.000 quota capitale, € 5.000 riscatto, € 25.000 interessi).
- Riscatto: 1% (€ 5.000)

**Scenario 1: Durata contrattuale UGUALE alla durata minima fiscale (5 anni)**

In questo scenario, l'impresa stipula un contratto di leasing con una durata di 60 mesi (5 anni), che coincide perfettamente con la durata minima fiscale. Non vi è disallineamento tra il piano dei pagamenti e la deducibilità fiscale.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 180 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 891.000 (180% di 495.000).

Si avrà la seguente situazione:

| Anno          | Canone leasing a CE<br>Quota Capitale | Canone dedotto per<br>derivazione<br>(art 102 e 109 TUIR) | Variazione in<br>diminuzione relativa<br>alla maggiorazione |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 2026          | € 99.000                              | € 99.000  | € 178.200   |
| 2027          | € 99.000                              | € 99.000  | € 178.200   |
| 2028          | € 99.000                              | € 99.000  | € 178.200   |
| 2029          | € 99.000                              | € 99.000  | € 178.200   |
| 2030          | € 99.000                              | € 99.000  | € 178.200   |
| <b>Totale</b> | <b>€ 495.000</b>                      | <b>€ 495.000</b>  | <b>€ 891.000</b>  |

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 5 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 5 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

In questo caso, la deduzione extra-contabile viaggia in parallelo con la deduzione della quota capitale del canone, massimizzando la semplicità amministrativa.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

**Scenario 2: Durata contrattuale SUPERIORE alla durata minima fiscale (8 anni anziché 5 anni)**

L'impresa decide di diluire l'impegno finanziario su 8 anni (96 mesi). Poiché la durata contrattuale è superiore alla durata minima fiscale (5 anni), la deduzione dei canoni di leasing segue la durata contrattuale (imputazione a conto economico). Invece, la

maggiorazione del 180% segue la durata ex art.102 co.7 TUIR.

- Durata contratto: 8 anni.
- Periodo di fruizione dell'iperammortamento: 5 anni.
- Variazione in diminuzione annuale: € 495.000 / 5 = € 178.200.

| Anno          | Canone leasing a CE<br>Quota Capitale | Canone dedotto per derivazione<br>(art 102 e 109 TUIR) | Variazione in<br>diminuzione relativa<br>alla maggiorazione |
|---------------|---------------------------------------|--|---|
| 2026          | € 61.875                              | € 61.875   | € 178.200   |
| 2027          | € 61.875                              | € 61.875   | € 178.200   |
| 2028          | € 61.875                              | € 61.875   | € 178.200   |
| 2029          | € 61.875                              | € 61.875   | € 178.200   |
| 2030          | € 61.875                              | € 61.875   | € 178.200   |
| 2031          | € 61.875                              | € 61.875   |   |
| 2032          | € 61.875                              | € 61.875   |   |
| 2033          | € 61.875                              | € 61.875   |   |
| <b>Totale</b> | <b>€ 495.000</b>                      | <b>€ 495.000</b>                                       | <b>€ 891.000</b>  |

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 8 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 8 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

### **Scenario 3: Durata contrattuale INFERIORE alla durata minima fiscale (3 anni anziché 5 anni)**

L'impresa opta per un leasing accelerato di 3 anni (36 mesi). Tuttavia, fiscalmente non è possibile dedurre il costo del bene in un tempo inferiore alla durata minima (5 anni). Si crea un disallineamento: civilmente i costi sono imputati in 3 anni, ma fiscalmente devono essere ripresi e spalmati su 5. Analogamente, la maggiorazione iperammortamento deve essere obbligatoriamente ripartita sul periodo minimo fiscale di 5 anni.

- Durata contratto: 3 anni.
- Periodo di fruizione dell'iperammortamento: 5 anni (vincolo fiscale inderogabile).
- Variazione in diminuzione annuale: € 495.000 / 5 = € 178.200.

| Anno          | Canone leasing a CE<br>Quota Capitale | Canone dedotto per derivazione<br>(art 102 e 109 TUIR) | Variazione in<br>diminuzione relativa<br>alla maggiorazione |
|---------------|---------------------------------------|--|---|
| 2026          | € 165.000                             | € 99.000   | € 178.200   |
| 2027          | € 165.000                             | € 99.000   | € 178.200   |
| 2028          | € 165.000                             | € 99.000   | € 178.200   |
| 2029          |                                       | € 99.000   | € 178.200   |
| 2030          |                                       | € 99.000   | € 178.200   |
| <b>Totale</b> | <b>€ 495.000</b>                      | <b>€ 495.000</b>                                       | <b>€ 891.000</b>  |

L'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 5 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

#### 4.4 Allegato IV: Beni materiali strumentali 4.0

La Legge 199/2025 prevede all'attesa e necessaria sostituzione dei riferimenti agli obsoleti Allegati A e B della Legge 232/2016 con i nuovi e omnicomprensivi Allegati IV e V, aggiornandone i perimetri tecnologici per allinearli alla rapida evoluzione digitale occorsa nell'ultimo decennio.

La logica dell'evoluzione degli allegati risponde a un cambio di visione: l'incentivo non riguarda più solo il macchinario interconnesso, ma si estende all'infrastruttura che lo abilita, includendo per la prima volta tra i beni materiali l'hardware per l'Intelligenza Artificiale e i dispositivi di rete avanzati. Ma a cambiare in maniera più importante sono i software inclusi nell'Allegato V.

L'Allegato IV elenca i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". Il requisito fondamentale rimane l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

#### **4.4.1. Requisiti tecnici indispensabili:**

Per accedere all'iperammortamento, i beni dell'Allegato IV devono possedere obbligatoriamente tutte le seguenti cinque caratteristiche:

- Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
- Interfaccia uomo-macchina semplici e intuitive.
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti tre caratteristiche ulteriori:

- Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento (Digital Twin).

#### **4.4.2 Dal macchinario all'infrastruttura di calcolo**

La novità strutturale dell'Allegato IV rispetto al precedente allegato A è l'introduzione di un quarto gruppo di beni: *“Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati”*. Fino al 2025 server e reti erano agevolabili solo se componenti inscindibili della macchina.

Dal 2026, diventano beni strumentali autonomi.

Il testo cita espressamente le **infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC)**, i server GPU e i sistemi di accelerazione hardware. Questi componenti sono necessari per l'addestramento e l'esecuzione (inferenza) dei modelli di intelligenza artificiale, carichi di lavoro che l'hardware generico non può sostenere.

L'Allegato IV include anche l'**edge computing industriale**, ovvero i dispositivi (come gateway IoT intelligenti ed edge server) che elaborano i dati direttamente in fabbrica per ridurre la latenza, superando la vecchia logica che premiava quasi esclusivamente il cloud

o l'elaborazione centralizzata.

A fronte di questa importante apertura verso l'hardware IT è fondamentale segnalare le esclusioni esplicite previste dal legislatore per evitare fraintendimenti. In calce al Gruppo IV, il testo di legge specifica chiaramente che restano **esclusi dall'agevolazione**: personal computer, notebook, tablet, dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche da ufficio. L'incentivo, dunque, premia l'infrastruttura di calcolo industriale, non la dotazione informatica generica delle postazioni di lavoro.

Novità significative investono anche il **Gruppo III**, dedicato ai sistemi per l'interazione uomo-macchina (HMI). La prima riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari oltre i confini della manifattura classica. La nuova **lettera e)** include infatti i *"sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout"*. Questa dicitura apre ufficialmente le porte dell'iperammortamento al settore **Retail** e ai servizi, riconoscendo la digitalizzazione del punto vendita come leva di competitività industriale.

La seconda novità è terminologica ma sostanziale: il nuovo testo abbandona le vecchie diciture su realtà aumentata e virtuale per adottare il concetto onnicomprensivo di **Realtà Estesa (XR – Extended Reality)**. Questa definizione include non solo AR e VR, ma anche la **Mixed Reality (MR)**, allineando la norma agli standard attuali delle tecnologie immersive per la manutenzione e il training.

Un'altra differenza sostanziale riguarda gli interventi su macchinari esistenti (**revamping**). Sebbene anche il vecchio Allegato A citasse la componentistica per l'ammodernamento (riferendosi a dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione, l'interconnessione e il controllo automatico), il nuovo Allegato IV espande questa voce con un riferimento esplicito alla sostenibilità energetica.

Anche l'approccio alla connettività cambia radicalmente. Nel vecchio Allegato A l'interconnessione era un requisito tecnico che il bene doveva soddisfare. Nel nuovo allegato IV, l'infrastruttura di rete stessa diventa un bene agevolabile. Vengono incluse:

- **Reti 5G private (NPN)**: componenti core e radio (RAN) conformi agli standard 3GPP.
- **Wi-Fi industriale**: infrastrutture Wi-Fi 6, 6E e 7 con gestione centralizzata.
- **Sincronizzazione**: switch TSN (**Time Sensitive Networking**) per il real-time.

Discorso analogo per la **sicurezza informatica**. I precedenti allegati trattavano la cybersecurity solo sul lato software (allegato B). Il nuovo Allegato IV la porta sul piano fisico (hardware OT), agevolando appliance come firewall industriali, sistemi IDS/IPS e soluzioni per la segmentazione della rete conformi allo **standard IEC 62443**.

#### **4.5 Allegato V: Beni immateriali 4.0 e l'evoluzione verso il digitale avanzato**

Se l'Allegato IV amplia la platea hardware, l'Allegato V rappresenta una rivoluzione copernicana per l'ecosistema del software industriale.

Il nuovo elenco passa dalle scarse e originarie 23 voci dell'elenco del 2017 a un complesso catalogo di 27 lettere altamente specializzate.

La sezione di maggior impatto, la lettera "dd", è consacrata all'Intelligenza Artificiale avanzata. Sostituendo i generici rimandi al machine learning, la norma codifica e agevola esplicitamente gli investimenti in Intelligenza Artificiale Generativa e nei Large Language Models (LLM) impiegati per la creazione automatizzata di contenuti tecnici, manualistica e codice di programmazione.

Viene formalizzata l'Agentic AI, identificando i sistemi autonomi capaci di orchestrare flussi di lavoro complessi, oltre a includere le piattaforme di Process Mining per la mappatura diagnostica e automatica dei colli di bottiglia aziendali.

In ambito ecologico, le lettere "ee" e "cc" sbloccano imponenti investimenti per il software legato alla transizione verde. Le imprese potranno iperammortizzare l'acquisto di piattaforme per il calcolo della Carbon Footprint, per l'esecuzione di analisi del ciclo di vita (LCA) e per l'implementazione del Digital Product Passport (DPP), strumento quest'ultimo che diverrà presto essenziale per esportare nel mercato unico.

Infine, una menzione d'onore spetta ai sistemi EMS (Energy Management Systems), architetture software vitali per governare le microgrid aziendali e implementare logiche algoritmiche di peak-shaving, interfacciandosi in tempo reale con le batterie di accumulo elettrochimico.

L'impatto del D.L. 38/2026 sull'Allegato V è forse il più incisivo di tutta la riforma. Se la legge fosse rimasta inalterata, per fruire del 180% sui software sopraelencati, l'impresa avrebbe dovuto esigere dal fornitore una perizia tecnica giurata attestante che oltre il 50% delle linee di codice era stato materialmente scritto e sviluppato da programmatori residenti nel territorio dell'Unione Europea.

Con la cancellazione del vincolo, l'intero mercato del software globale (dominato storicamente da vendor e architetture cloud extra-europee) torna ad essere liberamente accessibile e agevolabile per le PMI italiane.

## 5. FOCUS ENERGIA: FOTOVOLTAICO E AUTOPRODUZIONE

### 5.1 La complessa interazione tra D.L. 38/2026 e D.L. 181/2023

L'articolo 1, comma 429, lettera b), estende la maggiorazione fiscale anche a particolari categorie di beni finalizzati alla pura autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e rigorosamente destinati all'autoconsumo aziendale.

Il Decreto Attuativo del 7 maggio 2026 fornisce ulteriori restrizioni e specifiche tecniche (Art. 8):

- **Calore di Processo:** Gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, devono essere utilizzati esclusivamente come calore di processo e non possono essere ceduti a terzi.
- **Elettrificazione Rinnovabile:** È richiesta l'elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11.
- **BESS:** I sistemi di stoccaggio (accumulo) dell'energia devono essere funzionalmente asserviti agli investimenti nei gruppi di generazione dell'energia elettrica.
- **Tetti massimi di spesa (Allegato 1):** Il D.M. istituisce specifici parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile in euro/kW. Ad esempio, per gli impianti di produzione solare fotovoltaica rientranti nella "Lettera C" (altissima efficienza), il massimale è fissato a 1.500 €/kWp per potenze fino a 20 kWe, a scalare per taglie superiori

L'applicazione della nuova disciplina al settore fotovoltaico genera un rilevante paradosso esegetico e interpretativo, che le imprese devono maneggiare con estrema cautela. Se, come ampiamente argomentato, l'art. 7 del D.L. 38/2026 ha meritevolmente soppresso dal comma 427 il vincolo generale che limitava gli aiuti ai soli beni "Made in EU", una disamina attenta del successivo comma 429 rivela una persistente barriera doganale intrinseca, che non sembra essere stata scalfita dal provvedimento d'urgenza.

La norma di rango primario incardinata nel comma 429 statuisce in modo inequivocabile che, con specifico riferimento all'autoproduzione da fonte solare, *"sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo*

12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181".

Questo richiamo legislativo non è una mera indicazione di performance, ma costituisce un ponte diretto verso il cosiddetto "Decreto Energia", il quale istituisce e governa il registro nazionale dell'ENEA per le tecnologie fotovoltaiche avanzate.

L'accesso a tale registro, in forza del D.L. 181/2023, presuppone e impone requisiti di localizzazione produttiva estremamente rigorosi e stringenti:

- **Requisiti della Lettera b):** Sono ammessi alla registrazione e, conseguentemente, all'iperammortamento, solo i moduli fotovoltaici in cui sia la cella fotovoltaica che l'assemblaggio del modulo siano stati materialmente prodotti all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che la singola cella possieda un'efficienza di conversione minima non inferiore al 23,5%.
- **Requisiti della Lettera c):** Rientrano nel perimetro agevolativo i moduli fisicamente prodotti in territorio UE, a patto che siano equipaggiati con celle bifacciali ad altissima tecnologia, basate su eterogiunzione di silicio (HJT) o architetture tandem, anch'esse rigorosamente prodotte all'interno dell'Unione Europea, garantendo un'efficienza di conversione della cella pari o superiore alla formidabile soglia del 24,0%.<sup>1</sup>

Ne consegue, sul piano della stretta logica giuridica, un cortocircuito normativo di assoluta rilevanza. Il D.L. 38/2026 ha liberalizzato geograficamente le macchine utensili, i robot e i server informatici, ma il rinvio "bloccato" del comma 429 al decreto istitutivo del registro ENEA fa sì che i pannelli solari debbano ancora possedere natali inequivocabilmente europei (non solo a livello di pannello finito, ma perfino a livello di cella base di silicio). L'importazione diretta di pannelli asiatici ad alta efficienza per alimentare gli stabilimenti, a legislazione vigente, rimane pertanto irrimediabilmente esclusa dal beneficio dell'iperammortamento 2026.

È palese che questa dicotomia richieda un immediato intervento di prassi, auspicabilmente sotto forma di circolare interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, per confermare se il divieto del registro ENEA prevalga sistematicamente sulla ratio liberalizzatrice espressa dal Governo col recente decreto di marzo.

## 5.2 Tecnologie ammissibili e compatibilità sul mercato solare

Assumendo prudenzialmente la persistenza del vincolo europeo per i soli pannelli

fotovoltaici, le aziende investitrici si trovano ad affrontare un panorama tecnologico altamente rarefatto. L'impresa italiana, prima di sottoscrivere ingenti contratti di fornitura, ha il dovere di esigere dal distributore o dall'installatore (EPC Contractor) la consegna formale e inconfutabile del Certificato di iscrizione al Registro ENEA, con l'evidenza palese della classificazione nelle previste sezioni "b" o "c".<sup>1</sup> L'assenza di tale iscrizione inibisce la deduzione, esponendo i bilanci al devastante rischio di recupero coattivo.

Un'analisi industriale approfondita dei datasheet dei principali produttori europei permette di identificare le rare tecnologie compatibili. Il leader indiscusso per la "Lettera C" è la gigafactory italiana 3SUN (del gruppo Enel) localizzata a Catania. Utilizzando una tecnologia proprietaria HJT, 3SUN vanta modelli, come la serie B60 e M40 Bold, che garantiscono un'efficienza di cella nettamente superiore alla soglia del 24,0%, rispettando contestualmente il dogma della produzione fisica interamente italiana.

Sul versante europeo continentale, la situazione si fa complessa e frammentata. Produttori lituani storici come SoliTek propongono soluzioni tecnologiche Glass-Glass che impiegano celle TOPCon. Sebbene l'efficienza della cella sia tecnicamente allineata ai requisiti normativi della "Lettera B", la qualificazione ai fini dell'incentivo dipenderà esclusivamente dalla capacità di SoliTek di procurarsi celle "Made in EU" per l'assemblaggio, rinunciando alla più economica fornitura di celle wafer provenienti dal blocco asiatico.

Lo stesso paradigma si applica a brand come FuturaSun e RECOM, che, pur assemblando i moduli finali in moderni stabilimenti francesi e italiani, devono dimostrare documentalmente, tramite complesse certificazioni di filiera, che il "cuore pulsante" del modulo (la cella fotovoltaica) non ha varcato gli oceani.

## 6. LA CUMULABILITÀ E LA CLAUSOLA DEL "COSTO NETTO"

### 6.1 La regola del "Netto delle Sovvenzioni"

La norma stabilisce che il beneficio dell'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (es. Nuova Sabatini, Credito d'Imposta ZES Unica, bandi regionali), a condizione che il sostegno non porti al superamento del costo sostenuto. Tuttavia, viene introdotta una specificazione dirimente:

*"La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili."*

Questo significa che, prima di calcolare la maggiorazione del 180%, il valore del bene deve essere decurtato dell'importo degli altri contributi ottenuti o sovvenzioni (ad es. ammontare del premio teorico in caso di garanzia MCC). Questo meccanismo riduce la base imponibile su cui applicare l'iperammortamento, diminuendo di fatto il beneficio fiscale generato dalla misura.

### 6.2 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini consiste in un contributo in conto impianti calcolato sugli interessi di un finanziamento quinquennale. L'importo del contributo (attualizzato) rientra nella definizione di "sovvenzioni o contributi" e deve quindi essere sottratto dalla base di calcolo dell'iperammortamento.

#### Esempio Numerico:

- **Investimento:** € 100.000
- **Contributo Nuova Sabatini 4.0:** Stimiamo un contributo attualizzato del 10% -> € 10.000.
- **Calcolo Iperammortamento:**
  1. Base di calcolo "netta": € 100.000 - € 10.000 = **€ 90.000**.
  2. Maggiorazione Iper (180%): € 90.000 \* 180% = **€ 162.000** (invece di 180.000 senza cumulo).
  3. Risparmio IRES (24%): € 162.000 \* 24% = **€ 38.880**.
  4. Beneficio Totale (Sabatini + Iper): € 10.000 + € 38.880 = **€ 48.880**.

Se non si fosse richiesta la Sabatini, il risparmio IRES sarebbe stato di € 43.200 (100k \* 180% \* 24%). La differenza è minima (€ 48.880 con cumulo vs € 43.200 solo Iper), ma dimostra come l'effetto moltiplicatore del cumulo sia stato sterilizzato.

### 6.3 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Credito ZES Unica

Il Credito d'Imposta ZES Unica per il Mezzogiorno è un aiuto di stato significativo che può coprire fino al 40-60% dell'investimento a seconda della dimensione d'impresa e della regione.

#### Esempio Numerico:

- **Investimento:** € 200.000
- **Credito ZES (Piccola Impresa, Campania):** 60% -> € 120.000 (credito teorico).
- **Calcolo Iperammortamento:**
  1. Base di calcolo "netta": € 200.000 - € 120.000 = **€ 80.000**.
  2. Maggiorazione Iper (180%): € 80.000 \* 180% = **€ 144.000**.
  3. Risparmio IRES (24%): € 144.000 \* 24% = **€ 34.560**.
  4. Beneficio Totale (ZES + Iper): € 120.000 + € 34.560 = **€ 154.560** (77,28% del costo).

In questo caso, il cumulo rimane estremamente vantaggioso, permettendo di coprire oltre tre quarti del costo dell'investimento, ma la base di calcolo dell'iperammortamento viene drasticamente ridotta.

### 6.4 Divieto di Cumulo con Transizione 5.0

È sancito un divieto assoluto di cumulabilità per il medesimo investimento tra l'Iperammortamento 2026 e il Credito d'Imposta Transizione 5.0. Le due misure sono alternative: l'impresa deve scegliere *ex ante* quale strumento attivare.

- **Transizione 5.0:** Genera un credito d'imposta immediato (compensabile in unica soluzione), richiede obbligatoriamente un risparmio energetico certificato e ha aliquote che variano in base al risparmio conseguito.
- **Iperammortamento 2026:** Genera un risparmio fiscale diluito nel tempo (deduzione), non richiede necessariamente il risparmio energetico (per i beni Allegato IV/V, salvo quelli specifici per l'energia), ma ha aliquote fisse molto elevate e il vincolo territoriale UE.

L'art.8 del decreto legge n.38 del 27 marzo 2026 ha disposto che alle imprese cd. "esodate" di Transizione 5.0 spetta il 35% dei crediti d'imposta 5.0 validamente richiesti, da calcolare unicamente sugli investimenti relativi ai beni strumentali compresi negli allegati A e B e non su fonti rinnovabili e sistemi di gestione dell'energia. In sintesi, il credito finale andrà dal 12,25% (per chi aveva l'aliquota al 35%) al 15,75% (per chi aveva il 45%).

## 6.5 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Finanziamenti Agevolati SIMEST

Con specifico riferimento alle misure di finanza agevolata a valere sul Fondo 394/81 (es. linea "Transizione Digitale o Ecologica"), SIMEST ha ufficialmente chiarito che tutti i propri finanziamenti sono cumulabili con altre agevolazioni, delegando alla singola norma di riferimento l'individuazione dei limiti di decurtazione.

Di conseguenza, operando la clausola del "costo netto" per l'iperammortamento 2026, l'impresa dovrà obbligatoriamente dedurre dalla base di calcolo della maggiorazione l'eventuale "Aiuto di Stato" insito nel pacchetto SIMEST (che si tratti della quota erogata a fondo perduto o dell'equivalente sovvenzione lorda generata dal tasso agevolato).

## 7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI, PROCEDURE GSE E RECAPTURE

La legittimità della fruizione del beneficio fiscale riposa sulla correttezza formale della documentazione. Errori in questa fase possono portare alla revoca totale dell'agevolazione in sede di controllo.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

### 7.1 Diciture obbligatorie e semplificazione della perizia asseverata

Tutti i documenti fiscali probatori (fatture e ordini di acquisto, documenti di trasporto, bolle doganali, contratto di leasing, fatture di canoni di leasing) relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono riportare un chiaro riferimento normativo. La mancanza di tale dicitura costituisce motivo di esclusione; tuttavia, come peraltro ammesso in passato dall'Agenzia delle Entrate, al soggetto beneficiario dell'iperammortamento sono consentite procedure di regolarizzazione tardiva (es. integrazione elettronica della fattura).

#### **Dicitura Consigliata:**

*"Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)."*

Tale dicitura va apposta direttamente dal fornitore all'atto dell'emissione della fattura elettronica (nel campo "Altri Dati Gestionali" o nella descrizione). In caso di acquisizione in leasing finanziario, la dicitura deve essere presente sia nel contratto di leasing finanziario sia nel verbale di consegna.

### 7.2 Perizia asseverata e attestazione di conformità

A prescindere dal costo unitario di acquisizione del bene agevolato, è obbligatoria la redazione di una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità

rilasciato da un ente di certificazione accreditato i quali, come espressamente richiesto dall'Art. 6 del Decreto Attuativo, devono essere dotati di idonee coperture assicurative. L'impianto procedurale si apre inoltre alle specificità del settore agricolo: per i beni rientranti negli elenchi degli allegati IV e V e destinati a comparto agricolo, la perizia tecnica può ora essere validamente rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

A seguito dell'abrogazione voluta dal Governo a fine marzo, la perizia asseverata ha ritrovato il suo antico ruolo di garanzia puramente tecnologica: essa deve unicamente, seppur con estremo rigore metodologico, accertare e comprovare l'effettiva presenza a bordo macchina dei requisiti meccatronici e digitali previsti in calce agli Allegati IV o V, e certificare l'avvenuta, tempestiva e ininterrotta interconnessione bidirezionale al gestionale o alla linea produttiva.

A completamento dell'istruttoria fascicolare, resta invariato l'obbligo di dotarsi di una stringente certificazione contabile rilasciata da un revisore legale iscritto al registro, volta ad attestare l'effettivo, documentato e tracciato sostenimento degli oneri finanziari.

### **7.3 Comunicazione sul portale GSE (Gestore dei Servizi Energetici)**

Il comma 430 introduce l'obbligo di trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite una piattaforma gestita dal GSE, apposite comunicazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

L'iter sul portale telematico GSE si articola in tre step, codificati dall'art. 3 del D.M. attuativo.

#### **Comunicazione Preventiva**

Le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione preventiva, **la cui presentazione è consentita a decorrere dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell'area "Area Clienti" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID o CIE. In questa sede dovrà essere indicato** l'importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva. Vanno indicati i dati identificativi, la tipologia, l'ammontare degli investimenti e **la data presunta di entrata in funzione o interconnessione.**

#### **Comunicazione di Conferma**

Successivamente, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (e non dalla semplice ricevuta di invio), dovranno inviare una comunicazione di conferma attestando l'avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> **I termini di apertura della piattaforma informatica per la trasmissione di questa specifica**

Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione, l'adempimento relativo al pagamento dell'acconto del 20% si considera **infatti** soddisfatto direttamente con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

### **Comunicazione di Completamento**

L'ultimo step è la comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti<sup>3</sup>. Il Decreto Attuativo specifica a chiare lettere che tale termine del 15 novembre 2028 può subire una proroga massima di 20 giorni, esclusivamente nel caso in cui vi sia una formale richiesta di integrazione documentale da parte del GSE in sede di controllo.

Quando la comunicazione riguarda più beni, la data di completamento coincide con quella relativa all'ultimo investimento effettuato.

A conclusione dell'iter l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. A quel punto il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese (si tratta quindi di controlli puramente formali in questa fase), entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare concedendo alla medesima impresa un ristretto termine di dieci giorni per ottemperare. Il mancato o parziale invio delle documentazioni nei tempi scanditi impedisce il perfezionamento della procedura e pregiudica l'ottenimento del beneficio.

Si evidenzia infine l'introduzione di un duplice e continuativo obbligo (Art. 3, comma 6), finalizzato a permettere allo Stato il monitoraggio degli oneri finanziari: a decorrere dall'invio della comunicazione preventiva, e per tutta la durata dell'agevolazione, l'azienda dovrà trasmettere:

1. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con lo stato degli investimenti e le stime di fruizione fiscale;
2. Entro il 30 giugno, una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e le reali quote agevolative imputate a bilancio.

A differenza del passato, dove la comunicazione era spesso solo consuntiva e

---

**comunicazione di conferma saranno individuati con un successivo provvedimento direttoriale.**

**<sup>3</sup> Come per la comunicazione di conferma, i termini di apertura della piattaforma per questa fase finale saranno definiti con un provvedimento direttoriale successivo.**

statistica, la nuova formulazione e il coinvolgimento del GSE suggeriscono un monitoraggio più stringente, potenzialmente con logiche "prenotative" o di verifica in itinere delle risorse impegnate, simile a quanto implementato per la Transizione 5.0.

#### **7.4 I meccanismi del Recapture (Decadenza)**

Qualora un bene divenga oggetto di una cessione a titolo oneroso, ovvero venga delocalizzato presso altre compagini produttive all'estero, la fruizione del beneficio decade.

L'articolo 10 del Decreto Attuativo amplia e codifica rigidamente ulteriori cause di decadenza totale o parziale dal beneficio:

- Assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare non sanabile;
- Mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- False dichiarazioni rese nella procedura telematica GSE;
- Impossibilità di effettuare i controlli ispettivi per cause imputabili ai soggetti beneficiari.

In merito alla "Clausola di Salvaguardia", la Relazione al D.M. ribadisce che la decadenza non opera qualora il bene alienato venga sostituito con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori: se il costo di acquisizione del bene sostitutivo risulta inferiore, la fruizione del beneficio originario prosegue per le quote residue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. In caso di indebita fruizione accertata dal GSE, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le conseguenti attività di recupero coattivo del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni di legge

#### **7.5 Applicazione del meccanismo di recapture in caso di leasing finanziario**

L'articolo 1, comma 432 della Legge di Bilancio 2026 disciplina il meccanismo di "recapture" (recupero dell'agevolazione), prevedendo la decadenza dal beneficio qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero (delocalizzazione) entro il termine del periodo di fruizione dell'agevolazione. Tale norma, letta in combinato disposto con i chiarimenti di prassi precedenti (in particolare Circolare 4/E/2017 e Risposte a Interpello n. 826/2021), assume connotazioni specifiche quando l'investimento è realizzato tramite contratto di leasing finanziario.

Nel contesto del leasing, il meccanismo di recapture si attiva nelle seguenti fattispecie, considerate equivalenti alla cessione del bene:

- **Mancato riscatto del bene:** Il mancato esercizio del diritto di riscatto al termine del contratto di leasing, qualora avvenga prima che sia concluso il periodo di fruizione fiscale della maggiorazione (ad esempio, in caso di durata contrattuale inferiore alla durata minima fiscale, come nello scenario 3 del paragrafo 4.3), comporta la decadenza dalle quote residue di iperammortamento. L'utilizzatore perde il diritto a dedurre le variazioni in diminuzione relative agli esercizi successivi alla riconsegna del bene al concedente. Tuttavia, a differenza del meccanismo del credito d'imposta che prevedeva la restituzione con interessi, nel regime di deduzione extracontabile il recapture opera generalmente interrompendo le deduzioni future ("stop loss"), salvo diversa specifica che imponga una variazione in aumento per recuperare quanto già dedotto in eccesso rispetto all'effettivo periodo di possesso.
- **Cessione del contratto di leasing:** Se l'utilizzatore cede il contratto di leasing a un terzo soggetto (subentro) prima del termine del periodo di ammortamento fiscale, si verifica il trasferimento della disponibilità del bene. L'impresa cedente deve interrompere la deduzione delle quote di iperammortamento residue, che non possono essere trasferite al subentrante (in quanto il bene per quest'ultimo non soddisferebbe il requisito della "novità").
- **Delocalizzazione:** Qualora il bene, pur rimanendo nella disponibilità giuridica dell'impresa utilizzatrice (in vigenza di contratto di leasing o dopo il riscatto), venga trasferito permanentemente presso una struttura produttiva estera (anche appartenente allo stesso gruppo), si applica il recapture con la perdita delle quote residue di agevolazione.

***Clausola di Salvaguardia (Sostituzione del Bene):***

Il comma 432 introduce una "safe harbor rule" applicabile anche al leasing: il recapture non scatta se, nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione, il mancato riscatto o la delocalizzazione, l'impresa provvede a sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (anch'esso interconnesso e "Made in EU"). In tal caso, l'impresa può continuare a dedurre le quote residue della maggiorazione relativa al primo bene, come se questo fosse ancora in azienda. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue in misura proporzionalmente ridotta; se è superiore, la deduzione prosegue per l'intero importo originario (l'eccedenza di costo non genera nuova maggiorazione a meno che non configuri un investimento autonomo incrementale).

## 8. CONCLUSIONI

L'architettura definitiva dell'Iperammortamento 2026, originariamente delineata dalla Legge 199/2025 e profondamente ridisegnata, corretta ed emancipata in corsa dall'intervento in extremis operato con il Decreto-legge 38 del 27 marzo 2026, rappresenta oggi lo strumento industriale e fiscale più potente e flessibile a disposizione delle PMI e delle multinazionali per la modernizzazione e la digitalizzazione del tessuto manifatturiero italiano.

Il netto ritorno alla deduzione fiscale di stampo classico premia la solidità, la sostenibilità industriale e la redditività prospettica del nucleo aziendale; nel contempo, le nuove limitazioni previste dalla clausola del "costo netto" nei meccanismi di cumulo impongono alla dirigenza l'adozione di un approccio metodologico rigoroso e olistico nella gestione manageriale e tattica dell'intero portafoglio agevolazioni.

A coronamento della disamina si formulano in estrema sintesi le direttive strategiche cardine che l'alta direzione e il management tecnico e amministrativo sono tenuti a metabolizzare, al fine di massimizzare il ritorno sul capitale (ROI) derivante dall'innovazione e azzerare in radice le criticità procedurali e documentali:

- **Pianificazione fiscale di MLT:** A differenza dell'immediata monetizzazione permessa dal vecchio mondo dei crediti di imposta, l'alta direzione deve compiere una seria analisi e valutare proattivamente l'effettiva e solida capienza IRES dell'azienda nei bilanci a venire. Se i piani industriali delineano perdite continue, cicliche o strutturali nel corso del prossimo quinquennio, l'adozione dell'iperammortamento non riverserà mai cassa viva o liquidità istantanea nei saldi di tesoreria. Al contrario, tale agevolazione genererà ingenti serbatoi di "perdite fiscali riportabili", veri e propri crediti fiscali latenti e differiti che si trasformeranno in scudi attivi di valore finanziario concreto unicamente nell'istante in cui l'azienda tornerà a produrre dividendi e flussi di cassa operativi e fiscali di segno ampiamente positivo.
- **Le simulazioni di cumulabilità:** Procedere all'attivazione di molteplici canali di agevolazione senza uno studio preparatorio integrato si rivela una prassi pericolosa. Occorre obbligatoriamente implementare modelli rigorosi che simulino fedelmente il reale vantaggio marginale insito nel richiedere i contributi d'interesse in ottica "Nuova Sabatini" o nel captare crediti d'imposta limitati, in stretta combinazione con l'incentivo principale.
- **L'eccezione fotovoltaica e il profilo di rischio tecnologico:** Persistendo il complesso rinvio al D.L. 181/2023, è imperativo imporre una "due diligence" ingegneristica e

giuridica preventiva ogniqualvolta il Board aziendale deliberi cospicui investimenti nell'approntamento e realizzazione di moderni parchi solari e moduli fotovoltaici per abbattere il peso dell'energia termica ed elettrica a bilancio. L'estrazione formale, la redazione documentale e la sicura provenienza geografica intra-europea delle celle di silicio cristallino, come certificate dall'avvenuta, certa e rintracciabile iscrizione dello specifico marchio costruttore all'interno dei ristretti e stringenti confini del Registro ENEA per le sezioni B e C, non si presentano affatto come mere preferenze ecologiche aziendali, ma assumono le gravi fattezze di parametri dirimenti per scongiurare che gli ispettori tributari stralcino retroattivamente, alla prima ispezione fiscale in sito o documentale, il beneficio sull'intero ammontare investito nell'infrastruttura green.

In conclusione, la Legge 199/2025 offre un'opportunità significativa per il rilancio degli investimenti industriali, ma richiede un approccio integrato che veda la collaborazione stretta tra direzione tecnica (scelta dei beni e interconnessione), ufficio acquisti (verifica origine UE) e direzione amministrativa (calcolo fiscale e compliance documentale).